

STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti una associazione avente la seguente denominazione:
"SCUOLA DI MUSICA DI GREVE IN CHIANTI APS", da ora in avanti denominata
"associazione", con sede legale nel Comune di Greve in Chianti e con durata
illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e - oltre a promuovere attività di carattere
didattico informativo e formativo nel settore musicale e, più in generale, di
diffondere la cultura e la pratica musicale in tutte le sue forme e generi - persegue
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore
dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di
interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei
propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) apprendimento della musica e approfondimento della conoscenza del
settore musicale;
- b) programmazione di attività che sollecitino una conoscenza critica e storica
della musica;
- c) promozione di corsi di formazione, seminari, concerti, iniziative varie e
tutto quanto si ritenga opportuno per raggiungere gli scopi sociali prefissati.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e
discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non
prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni immobili ed altre attrezzature sia immobili sia mobili, stipulare contratti e/o accordi con altre Associazioni, Enti Pubblici e/o terzi in genere.

L'Associazione potrà compiere, inoltre, tutte le attività che si rendessero di volta in volta necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali, purché ad essa non precluse e/o riservate a particolari soggetti da specifiche norme di legge.

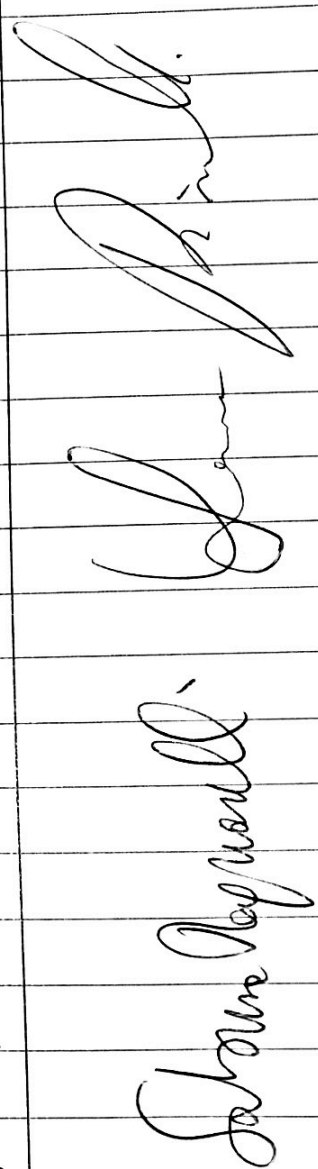
Su delibera del CDA l'Associazione può far parte o aderire a gruppi, associazioni, enti che perseguono scopi affini a quelli indicati nel presente articolo.

L'associazione promuove inoltre contatti scambi e collaborazioni in Italia e all'estero, con soggetti, enti, società, associazioni ed istituzioni che possono collaborare con l'associazione stessa per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

I soci dell'associazione si dividono nelle seguenti categorie: soci fondatori, soci



effettivi e soci onorari.

Sono soci fondatori i promotori dell'atto costitutivo.

Ai soci fondatori si applicano le disposizioni previste per i soci effettivi.

Sono soci effettivi:

- 1) i singoli corsisti dell'attività didattica e formativa che abbiano superato il 18° anno di età;
- 2) i genitori dei corsisti di età inferiore ai 18 anni;
- 3) gli insegnanti della scuola di musica;
- 4) i rappresentanti delle associazioni, degli enti, delle imprese, che contribuiscono al sostegno dell'associazione;
- 5) le persone fisiche che vogliono sostenere le finalità dell'associazione.

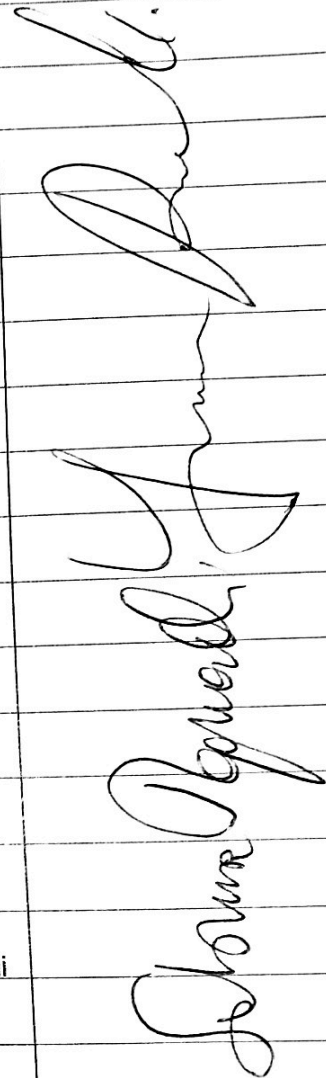
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale



svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Sono soci onorari personalità del mondo della cultura, della politica, delle scienze e del lavoro. Il socio onorario è nominato dal CDA su proposta del presidente. Tale nomina è acquisita a seguito dell'accettazione da parte del socio stesso e dell'iscrizione nel libro dei soci onorari. Il socio onorario non è tenuto a versare alcuna quota associativa. Il socio onorario ha facoltà di partecipare all'assemblea ma non ha diritto di voto.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

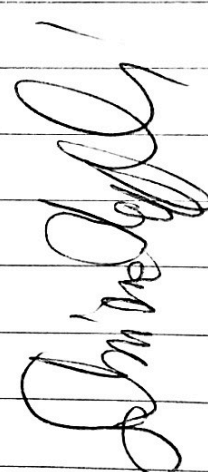
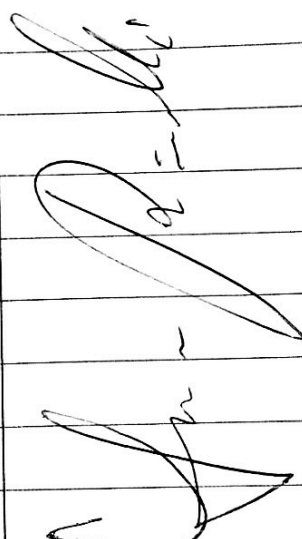
ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione o, infine, per tutti quei motivi che l'assemblea potrà individuare come contrari allo spirito e alle finalità dell'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.



Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, inviata ad ogni socio a mezzo lettera o telefax o posta elettronica, oppure affissa presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

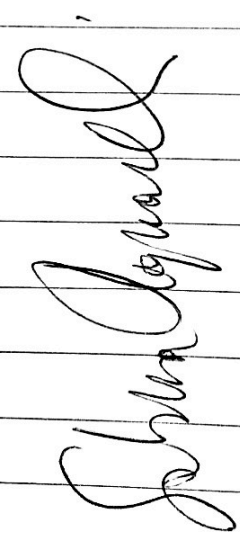
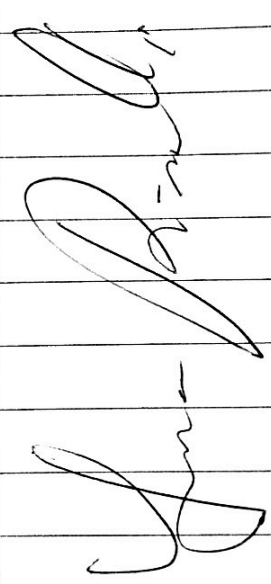
L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione



qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- nominare il direttore didattico, con incarico triennale, fissandone il compenso annuo;
- su proposta del direttore didattico, affidare gli incarichi annuali agli insegnanti della scuola e all'incaricato delle mansioni di segreteria operativa, determinandone i compensi;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

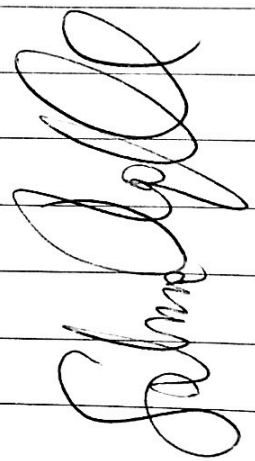
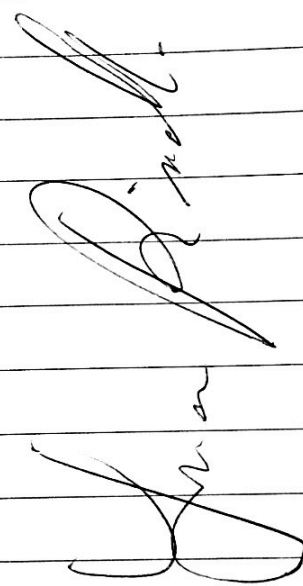
Il Consiglio di amministrazione è formato complessivamente da 9 membri di cui 7 sono nominati dall'assemblea esclusivamente fra gli associati, gli altri 2 componenti di diritto sono il direttore didattico e il delegato dell'amministrazione comunale, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili per tre mandati. Il consiglio elegge tra i suoi membri il vice presidente e nomina il segretario e il tesoriere.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a



conoscenza.

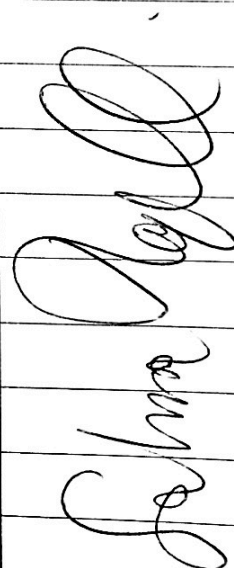
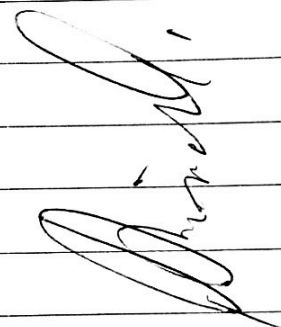
I membri del consiglio di amministrazione decadono dall'incarico ove non partecipino senza giustificato motivo ad almeno 3 riunioni anche non consecutive nel corso dell'anno.

Il consiglio ed il presidente possono delegare a uno o più membri del consiglio l'adempimento di compiti specifici, determinandone le mansioni. In caso di parità di voto che si presenti in qualsiasi deliberazione, il voto del presidente del Consiglio di amministrazione vale il doppio.

Il segretario esercita le funzioni di segreteria e archivio, redige e firma i verbali delle sedute del consiglio che vengono controfirmati dal presidente e cura la tenuta del libro soci.

Il tesoriere riscuote le quote sociali annuali, i contributi e i proventi in genere dell'associazione, provvede ai pagamenti, cura la buona conservazione del patrimonio, è responsabile della cassa dell'associazione della custodia dei libretti bancari e altri titoli di credito e della tenuta dei documenti contabili e della compilazione dei rendiconti annuali.

Il direttore didattico della scuola di musica ha il compito di esecutore e organizzatore delle decisioni del Consiglio di amministrazione nei confronti delle attività dell'associazione e gestisce l'attività didattica della scuola. E' nominato dal Consiglio di amministrazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica. Dopo la sua nomina, il direttore entra di diritto nel Consiglio di amministrazione. Il direttore resta incaricato per tre anni e decade comunque al termine del mandato del consiglio. Alla scadenza il mandato può essere rinnovato per un uguale periodo, e così di seguito salvo disdetta da darsi da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza del mandato triennale. Il



direttore propone al Consiglio di amministrazione l'affidamento degli incarichi annuali agli insegnanti della scuola ed il relativo compenso.

Il delegato dell'amministrazione comunale nominato direttamente dal sindaco, è membro di diritto del Consiglio di amministrazione e resta in carica per tre anni e decade comunque al termine del mandato del consiglio di amministrazione.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie, con poteri di firma, tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

[Handwritten signatures in the right margin]

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

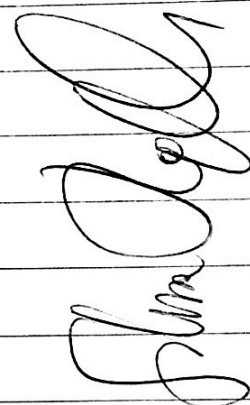
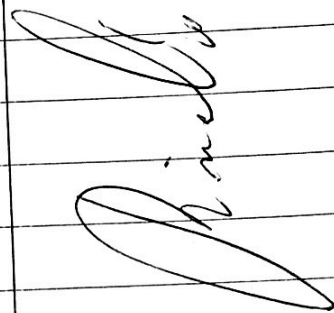
L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o



una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

Per lo svolgimento della sua attività l'associazione si avvale principalmente del contributo annuale disposto dal comune di Greve in Chianti sulla base di apposita convenzione.

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, anche da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15

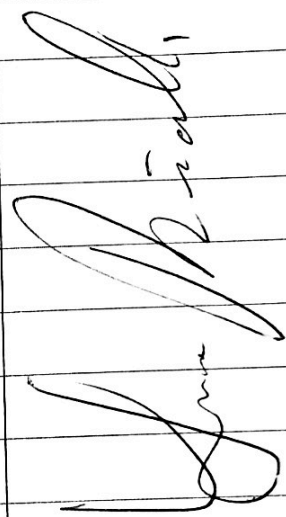
[Handwritten signatures and initials in the right margin]

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo luglio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore qualora ne ricorrano i presupposti.

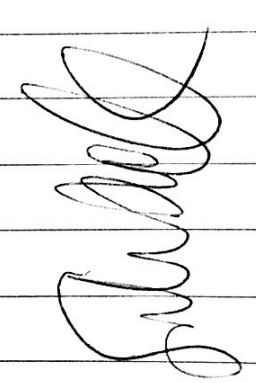
L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.



ART. 16

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a 100.000,00 euro annui, o al diverso limite che sarà previsto dalle norme di legge pro tempore vigenti, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a 1.000.000,00 euro annui, o al diverso limite che sarà previsto dalle norme di legge pro tempore vigenti, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.



ART. 17

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi personalmente o tramite un soggetto appositamente da loro delegato, ottenendone copie a proprie spese.

ART. 18

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese

effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

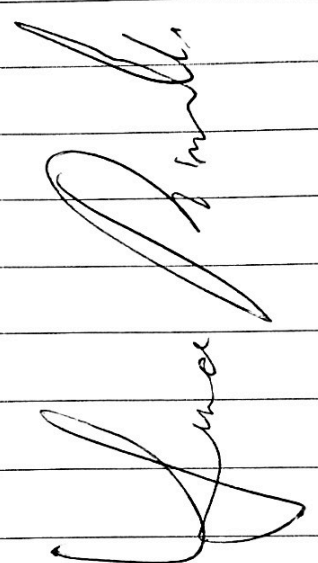
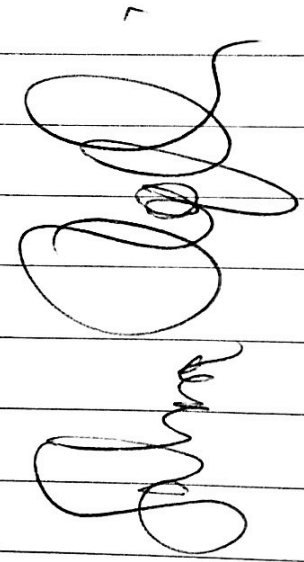
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

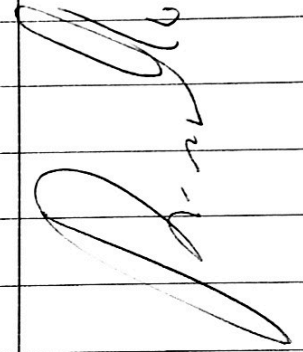
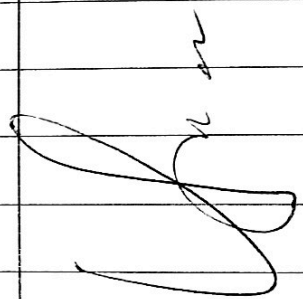
L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Two handwritten signatures in black ink. The top signature is a cursive 'P. Ind.' and the bottom signature is a cursive 'V. M.'.Two handwritten signatures in black ink. The top signature is a large, stylized cursive 'P.' and the bottom signature is a cursive 'P.'.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Rinaudo', written vertically along the right margin of the page.A second handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Rinaudo', written vertically along the right margin of the page.A third handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Rinaudo', written vertically along the right margin of the page.